QG QUESTIONE GIUSTIZIA

Riformare il testamento olografo.
Una proposta per la transizione demografica

di Marco D'Orazi

giudice del Tribunale di Bologna

SOMMARIO: 1. La abolizione del testamento olografo nel sistema del diritto successorio. - 2. Due modifiche strutturali delle società occidentali e della società italiana - 3. La riforma del testamento olografo come esigenza di sicurezza dei diritti. - 4. Il conseguente beneficio anche per il sistema giudiziario italiano. - 5. Vincitori senza vinti? - 6. Una proposta di articolato – APPENDICE (*Articolato)*

1. La abolizione del testamento olografo nel sistema del diritto successorio.

Si propone con questo lavoro una riforma del diritto successorio, molto semplice ed apparentemente radicale: *abolire il testamento olografo* come forma con cui possono veicolarsi le ultime volontà. In realtà, come oltre, più che un'integrale *abolizione* del testamento olografo, si propone una *riforma* dello stesso; così da rendere maggiormente sicura la genuinità dello scritto e la capacità del testatore. Il tutto al fine di dare certezza alle posizioni giuridiche dei privati e, in genere, certezza del diritto.

La materia successoria è generalmente ritenuta periferica dal punto di vista economico; inoltre, è un'area del diritto civile relativamente stabile. Questa stabilità fa ritenere il diritto successorio come assestato, quasi immutabile nei secoli, in ragione della sua razionalità ed efficienza.

Non vi è dubbio che entrambe le opinioni mantengano un fondo di vero: *a)* certamente, le regole più rilevanti, sulla produzione e sulla allocazione della ricchezza, nel mondo contemporaneo, si trovano in altre aree del diritto; il che rende periferico il diritto successorio nella realtà economica (e, dunque, lo sottrae alla forza dinamica dell'economia capitalistica); *b)* parimenti, la organica razionalità e stabilità del diritto successorio è indubbia, poiché risponde sia alla tradizione del diritto comune romanistico sia a strutture famigliari di lunga durata.

Non è un caso che il libro II del codice civile sia stato quello meno interessato dalle riforme, rispetto all'articolato originario. Si è avuto l'adattamento delle regole successorie alla epocale riforma del diritto di famiglia; in particolare, la legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia) ha eliminato la odiosa posizione deteriore della coniuge e dei figli nati fuori dal matrimonio. Non si sono tuttavia mutati i muri maestri della Cattedrale[1]; piuttosto, si propone di mutare gli interni delle varie stanze; dando maggiore spazio al coniuge (in metafora: alla stanza matrimoniale) e trovando stanze anche per i figli nati fuori dal matrimonio.

Dopo l'adattamento del sostrato successorio alla moderna visione della famiglia, può menzionarsi un'ulteriore riforma significativa che, ferme le regole della successione necessaria, ha fatto sì che la successione necessaria non rappresenti un vincolo eccessivamente gravoso per la circolazione della ricchezza immobiliare, in aderenza alla impostazione del codice civile del 1942, tutta tesa a favorire appunto la rapida circolazione della ricchezza e la sicurezza dei traffici: ciò è avvenuto con la introduzione della opposizione, di cui ai novellati articoli 561 e 563 del codice civile (d.l. 35/2005, conv. l. 14 maggio 2005, 80), che ha regolato in modo meno problematico la circolazione degli immobili donati.

Non sono mancate anche altre modifiche alla trama normativa[2]; modifiche che, tuttavia, non hanno mutato la struttura portante del sistema.

---

[1] Sia consentito – *si licet parva componere magnis* – utilizzare la metafora della Cattedrale, come nel classico: CALABRESI-MELAMED, *Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral, Harvard Law Review,* volume 85, corrispondente ad aprile 1972, p. 1089.

2 Modifica rilevante sul piano generale ma non sul piano successorio è la introduzione delle unioni civili, come disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76. Per tale legge, i soggetti uniti civilmente hanno lo stesso stato dei coniugi, dal punto di vista successorio. Infatti, il comma 21 dell'articolo unico estende il regime relativo.

In sintesi, non vi è dubbio che mantengano un fondo di vero le tradizionali opinioni: a) che la materia del Libro II del codice civile non sia al centro delle dinamiche della economia capitalistica; b) che le regole sulle successioni abbiano una loro razionalità, che affonda nella tradizione del diritto comune; alla corta: qualche spazio interno può essere modificato, non anche la struttura della Cattedrale.

Con queste premesse, la modifica che qui si propone – la ristrutturazione del testamento olografo, ancora così diffuso nella prassi[3] – può apparire eretica. Se il diritto successorio è, appunto, caratterizzato da razionalità intrinseca e stabilità, la soppressione di una delle forme del testamento sembrerebbe un imprudente salto in avanti. In realtà, come oltre, si propone una riforma che non stravolge l'architrave del sistema; tuttavia, aumenta in modo significativo la sicurezza dei trasferimenti *mortis causa*.

2. Due modifiche strutturali delle società occidentali e della società italiana

Il diritto successorio si basa su sentimenti umani, poiché affonda nelle relazioni famigliari, affettive, che legano appunto gli esseri umani[4]. Come detto, questo spiega anche la sua stabilità, che corrisponde alla presenza di sentimenti umani ricorrenti, come il rapporto con i figli, l'amore fra i coniugi, i legami di parentela.

Questi rapporti non sono però eterni; subiscono anch'essi i mutamenti, spesso profondi, delle strutture sociali, dei modi di produzione[5], delle mentalità.

Proprio la menzionata riforma del diritto di famiglia del 1975 mostra come anche il diritto successorio non è indifferente a questi mutamenti. La riforma del diritto di famiglia è frutto dell'impressionante evoluzione del ruolo della donna nella società moderna, verso la eguaglianza. Tale movimento, un prodotto nel Novecento, se ha rivoluzionato la società, ha però avuto ricadute sul diritto: ha influito grandemente sul diritto pubblico[6] e sul diritto privato. In relazione al diritto

---

Dunque, ai fini successori, si ha una equiparazione alla posizione dei coniugi, senza però che vi siano modifiche del diritto successorio, in quanto tale.

3 Una nota vicenda processuale bolognese conferma l'utilizzo dell'olografo, anche in situazioni *che ne sconsiglierebbero decisamente l'uso*. Il capitale maggioritario di una società di grandi dimensioni è stato trasmesso *mortis causa* alla Diocesi di Bologna, *con testamento olografo*. Il che ha gemmato una serie di cause – solo in parte definite – che hanno occupato il Tribunale di Bologna. Sugli effetti positivi della riforma che qui si propone per il sistema giudiziario, si veda oltre.

4 Si deve a BONILINI, *I legati, artt. 649-673, Il Codice Civile, Commentario fondato e diretto da Piero Schlesinger, poi continuato da Busnelli e Ponzanelli*, III edizione, Milano, 2020 la menzione del *Julius Caesar* di SHAKESPEARE: è un luogo nel quale la presenza del testamento suscita emozione e commozione ed è una delle armi con cui Marc'Antonio riesce a commuovere il popolo (nel terzo atto, seconda scena) e, progressivamente, a portarlo dalla sua parte a rimpiangere Cesare: M.A.: *Ma ho qui una pergamena col sigillo di Cesare: l'ho trovata nella sua biblioteca, è il suo testamento. Se il popolo conoscesse questo testamento – perdonate, non mi è concesso di leggerlo – si slancerebbe in massa a baciare questa salma, ferita per ferita, e a intingere i fazzoletti nel suo sacro sangue. (...). Pazienza, miei buoni amici: non devo leggerlo; non è opportuno che voi sappiate quanto vi amava Cesare. E ora, se avete lacrime, preparatevi a versarle tutte.* Qui cit. nella traduzione Einaudi: SHAKESPEARE, *Teatro,* traduzione di Lodovici, Torino, 1960.

5 Si pensi alla abolizione del fedecommesso e la divisione paritaria dell'asse, così spezzando l'unità dei patrimoni aristocratici. In tal modo contribuendo alla emersione della borghesia come classe egemone; come, con ironia, GALGANO, *Il rovescio del diritto,* Milano, 1991, p. 10: "queste dieci parole dell'articolo 742 (..del *code Napoléon..)* : *L'eredità si divide in parti uguali fra i discendenti.* Altro che ghigliottina: nel giro di alcune generazioni queste scarne parole frantumarono le proprietà nobiliari, distrussero per sempre le basi materiali del potere aristocratico, aprirono alla borghesia l'accesso alla proprietà delle risorse, la consacrarono come nuova classe dominante."

6 Si fa ovviamente riferimento al voto alle donne, nel 1946; nonché alla caduta dell'ultimo vincolo formale, l'accesso in magistratura, avvenuta con la legge 9 febbraio 1963, n. 66. Va peraltro ricordato – in relazione alle posizioni di diritto *pubblico* delle donne – che Lodovico Mortara, una delle figure più luminose della storia della magistratura, aveva già redatto la celebre sentenza Corte Ancona, 25 luglio 1906, *Giurisprudenza italiana,* 1906, III, c. 389 e su *Foro italiano,* 1906, I, c. 1060, con nota non adesiva di V. E. ORLANDO, *La donna e l'elettorato politico secondo la vigente legislazione italiana;* con la quale sentenza, interpretando una delle norme dello Statuto, aveva riconosciuto il diritto di voto alle donne. Sulla vicenda, anche il più recente romanzo di CUTRUFELLI, *Il giudice delle donne,* Torino, 2016. Diventato Guardiasigilli nel governo Nitti, Mortara abolì – questa volta con una modifica normativa di diritto privato – la autorizzazione maritale (legge 17 luglio 1919, n. 1176); confermando l'impegno civile per la eguaglianza di questo grande italiano.

privato, il percorso di emancipazione della donna ha dunque toccato, come detto, anche il diritto successorio.

Il secolo XXI vede emergere due tendenze strutturali molto significative ed in grado di mutare la nostra visione della Cattedrale; tali tendenze sono di tutto il mondo occidentale ed assumono in Italia caratteristiche ancor più marcate.

La prima di queste radicali modifiche è il *crollo della natalità*; si tratta di un dato demografico che contraddistingue tutto il mondo occidentale e che ha in Italia una manifestazione particolarmente forte[7].

Il numero di figli per donna varia intorno ad 1,2, stabilmente sotto il tasso naturale di ricambio di 2 a partire dagli anni Settanta del Novecento; dunque, non in grado di assicurare nemmeno la stabilità demografica, il mantenimento del medesimo livello di popolazione; anzi: è un livello tale da comportare il dimezzamento della popolazione ogni generazione. Il numero dei nati per anno – che negli anni Sessanta ha raggiunto anche picchi intorno al milione – è stato nel 2024 di 369.944 e nel 2025 è prevista in ulteriore contrazione; anche da questo punto di vista, moltiplicando tale numero di nati per la aspettativa di vita media (83,4), si ha una popolazione in prospettiva di 30.853.330 unità, sostanzialmente la metà di quella massima raggiunta in Italia.

Naturalmente, interverranno dinamiche migratorie – sperabilmente ben regolate e sottratte a logiche politiche estremistiche nei due sensi – ad attenuare questo fenomeno; tuttavia, anche la immigrazione non avrà effetti risolutivi.

Il calo demografico è peraltro una caratteristica dell'intero mondo occidentale ed anche di altre aree di civiltà[8].

Oltre al calo demografico, la seconda modifica strutturale rilevante è la *concentrazione della ricchezza nelle coorti più anziane della popolazione*.

Anche questa caratteristica non sembra esclusiva dell'Italia; assume tuttavia movenze molto marcate nella Penisola. Le coorti oggi meno giovani hanno accumulato ricchezza, per varie ragioni: la forte crescita economica dei c.d. *Trenta Gloriosi;* dopo i *Trenta Gloriosi,* a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, è seguito uno spostamento di ricchezza dallo Stato ai privati, con un forte indebitamento per i costi di *welfare*; nonché per la tradizionale propensione italiana al risparmio. Vi sono così intere coorti d'età, oggi non più giovani, che hanno goduto, prima, della crescita del dopoguerra (i *Trenta Gloriosi)*; poi, con il rallentare di tale crescita (ultimo quarto del ventesimo secolo), di un forte indebitamento dello Stato in favore dei privati; così consentendo alle coorti di età che erano giovani o mature in quel periodo una *rilevante crescita del reddito e del patrimonio*.

Tale fenomeno di accumulazione si è interrotto nel secolo XXI[9], per ragioni di mutamento della struttura economica e per il limite all'indebitamento; con riferimento all'Italia, anche per il calo di produttività[10]. Alla corta: *gli anziani sono più abbienti dei giovani*.

---

[7] Il dato in Italia è maggiormente accentuato, anche rispetto all'Occidente. La criticità della demografia italiana è opinione largamente condivisa. E' oggetto della riflessione scientifica; senza pretese di completezza, ROSINA, *La scomparsa dei giovani,* Milano, 2025, riassume e divulga per il grande pubblico lo "stato dell'arte" della demografia italiana. Il tutto all'esito di una riflessione pluridecennale di questo autore sul tema. Sulla specificità dell'Italia, *Ivi,* p. 4: "Tutti i paesi nella fase più avanzata della transizione demografica si trovano in una condizione nuova, che impone la necessità di ripensare il modello di sviluppo con una popolazione che non cresce e si va sbilanciando verso le età più mature. L'Italia, però, si è scoperta più fragile nel gestire questo passaggio storico, con la conseguenza che la transizione si è trasformata in crisi demografica."

[8] Si utilizza come atlante delle civiltà del Pianeta il classico HUNTINGTON, *The Clash of Civilisation and the Remaking of World Order,* New York, 1997. Il crollo della natalità è molto marcato nell'area che questo autore definisce Occidente, dunque non solo in Italia. Anche diverse aree culturali e di civiltà vedono avvicinarsi questo fenomeno.

[9] Lo confermano i modesti tassi di crescita del XXI secolo; nel gergo, la crescita dello "zero virgola".

[10] La caduta di produttività è un ricorrente elemento di riflessione fra gli economisti. In via ricognitiva, ad esempio: GRECO, *L'<<affaire>> produttività, La Voce Info,* 2 febbraio 2024; al link: https://lavoce.info/archives/103619/laffaire-produttivita/ Le ragioni della debole crescita della produttività italiana non vedono concordia di opinioni fra gli economisti. Vi sono opinioni che individuano semplicemente nella carenza di domanda la ragione della debole produttività e tesi maggiormente incentrate sul lato *supply side,* sia pure del sistema nel suo complesso (es.: burocrazia; mancanza di adeguato capitale umano ben

L'esito è quello di coorti più anziane con patrimoni rilevanti, che debbono essere poi trasmessi alle generazioni più giovani[11], numericamente meno numerose.

Si assisterà dunque, nei prossimi decenni, ad un rilevante flusso di ricchezza, trasmessa *mortis causa*. Si tratta dell'esito delle due modifiche strutturali di cui si è detto: il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione; nonché la constatazione che la ricchezza è concentrata "verso l'alto" (dal punto di vista delle coorti anagrafiche).

3. La riforma del testamento olografo come esigenza di sicurezza dei diritti.

Tale trasmissione della ricchezza, come un torrente "da monte a valle", deve avvenire in modo sicuro ed ordinato. Il torrente, cioè, non può esser lasciato fluire da monte a valle in modo caotico; sono necessarie: una regolamentazione delle acque ed una adeguata apposizione di argini a questa "discesa a valle" della ricchezza.

Il testamento olografo – nelle modalità che oggi lo regolano – non assicura tale sicurezza. E' notorio che il testamento olografo è fonte di lite, soprattutto in presenza di patrimoni rilevanti e di eredi litigiosi. Si tratta di una constatazione, diffusa fra gli operatori del diritto. In particolare, le ricorrenti liti – fonti di incertezza del diritto – riguardano: la stessa genuinità ed autografia del testamento, la data; nonché la capacità del testatore al momento dell'olografo; oppure, con accuse di captazione della volontà del testatore anziano.

Proprio la inidoneità del testamento olografo, come oggi disciplinato, a dare sicurezza alla trasmissione *mortis causa* dei patrimoni ne consiglia una riforma. La abolizione del testamento olografo – o, se si vuole, una sua radicale riforma – è dunque opportuna, alla luce di questi epocali cambiamenti. *Un testamento olografo per il secolo XXI, in sintesi.*

La proposta viene illustrata nel seguito. Non si tratta di una integrale abolizione del testamento olografo; quanto di un suo necessario deposito, ai fini di controllo e di sicurezza dell'atto.

4. Il conseguente beneficio anche per il sistema giudiziario italiano.

Oltre ad un beneficio, in termini di sicurezza nella circolazione *mortis causa* della ricchezza, la riforma che si propone avrebbe un effetto benefico sul sistema giudiziario.

E' infatti opinione ricorrente, fra i pratici del diritto, quella per cui le cause che riguardano i testamenti aggravano il carico di domanda di giustizia. Sono fra le cause di maggiore durata, comportando perizie grafologiche e sulla capacità del testatore.

In questo senso, una più sicura confezione dei testamenti giova anche al sistema giudiziario italiano ed ai tempi della giustizia. Dunque, oltre che alla certezza dei rapporti giuridici – beneficio generale della collettività – la riforma che si propone avrebbe una ricaduta positiva sul sistema giustizia[12]; sgravandolo da processi, nei quali l'accertamento della verità è spesso difficile se non francamente

---

formato; relativa lentezza del sistema giustizia; mancanza di grandi imprese; ecc.). Probabilmente, tutte le ricostruzioni hanno un fondo di vero; il punto è che, come esito, vi è una non adeguata crescita della produttività.

[11] Dati, ad esempio, in: https://www.censis.it/welfare-e-salute/la-silver-economy-e-le-sue-conseguenze/la-nuova-potenza-economica

[12] Il riferimento, forse scontato, è al classico intervento di CARNELUTTI ai notai spagnoli: *La figura juridica del Notario; Conferencia pronunciada en la Academia Matritense del Notariado el dìa 17 de mayo de 1950*. Il pensiero del giurista friulano sul notariato, si legge anche, in lingua italiana, in: IDEM, *La figura giuridica del Notaro, Riv. Trim. dir. proc. civ.,* 1950, p. 921; nonché IDEM, *Diritto o arte notarile, Vita notarile,* 1954, p. 5. Il pensiero di Carnelutti vede nella attività notarile un importante meccanismo di sicurezza giuridica, che alleggerisce dunque il carico giudiziario. Sono ricondotte al Carnelutti le usuali massime: "in termini tratti dalla medicina, *il notaro fa dell'igiene e il giudice della terapia; l'avvocato sta ne mezzo*"; "*tanto più notaio tanto meno giudice*". La proposta di riforma del testamento olografo si pone proprio come meccanismo (anche) di alleggerimento del carico giudiziario; dunque: più notaio e meno giudice.

aleatorio[13], proprio in ragione della mancanza di certezze, nella redazione del testamento olografo, come oggi disciplinato.

La conseguenza di tale sgravio di processi di lunga durata porta, evidentemente, ossigeno al sistema giustizia; nonché una abbreviazione del tempo medio di definizione dei processi civili (c.d. *disposition time DT*). Come è spesso ripetuto, la velocità nella definizione dei processi civili è, a sua volta, un bene pubblico; contribuendo alla crescita economica.

5. Vincitori senza vinti?

La ristrutturazione del testamento olografo apporterebbe, dunque, un beneficio in termini di certezza dei rapporti giuridici, fondamentale; un'esternalità positiva nell'epoca della contrazione demografica. A tale bene pubblico e generale, si accompagnerebbe, anche, un ulteriore bene pubblico, cioè lo sgravio del sistema giudiziario.

Si tratta di due ricadute positive generali: la certezza del diritto nella trasmissione *mortis causa;* nonché lo sgravio del sistema giudiziario, a beneficio della speditezza degli altri processi e del sistema economico.

Occorre chiedersi se a tali benefici generali si accompagnino esternalità positive o negative, rispetto a settori specifici della società. Riforme di sicuro impatto generale positivo, infatti, possono portare esiti negativi a specifici settori economici o sociali.

Non vi è dubbio che una riforma di questo tipo porterà *benefici al notariato* italiano.

Infatti, la concentrazione dei negozi giuridici *mortis causa* nei repertori notarili renderebbe il notariato un fondamentale *gate-keeper* di questi passaggi di ricchezza. Rimane naturalmente ferma la successione legittima, per chi non intenda regolare con testamento la propria successione; lasciando dunque l'assetto successorio alle regole *ab intestato*.

In via generale, il notariato ha svolto il suo compito sociale, storicamente, in modo efficiente ed affidabile[14]; pur con sbavature ed errori[15]. Può dunque dirsi che una riforma di questo tipo, che valorizza il ruolo notarile, porta sicuramente un vantaggio specifico a questo segmento del lavoro giuridico.

Occorre tuttavia chiedersi se una riforma di questo genere – oltre ad un beneficio in termini di certezza del diritto e sicurezza giuridica – non abbia, oltre a dei "vincitori", dei "vinti"; cioè segmenti della società che possano subire perdite.

E' evidente come questa concentrazione dei testamenti comporta un costo economico per la collettività. Non è dunque indolore – se si vuole, non è "senza vinti" o, come si dice, una riforma *win-win* – imporre il costo di un accesso al notaio, per chi intenda regolare la successione con testamento, sia pure solo per il deposito. Una possibile riforma di questo genere implica un costo, costo sostenuto dalla collettività o, comunque, da quel segmento della collettività che intende utilizzare il negozio giuridico testamentario e non affidarsi alla successione legittima.

Tale costo, pur contenuto, deve essere sterilizzato. Pertanto, nella proposta si prevede che non siano dovute imposte né onorari notarili (questi ultimi sterilizzati per un solo triennio)[16]. I testamenti

---

[13] Si pensi, quali *themata decidenda* ricorrenti, ai seguenti: franche falsità dell'olografo; il tema della c.d. "mano guidata"; la difficoltà di ricostruire la effettiva capacità del testatore, in situazioni di diminuita lucidità, di cui si discute di un residuo di capacità; le date dei testamenti olografi, date che possono comportare problemi di revoca tacita (ai sensi dell'articolo 682 c.c.), ovvero di valutazione della capacità a quella data; le distruzioni occulte; la interpretazione di volontà espresse in termini atecnici; il tema tradizionale se l'olografo vada sfidato con disconoscimento semplice o con querela di falso, dopo la pubblicazione.

[14] Ne è prova l'irrilevante tasso di errori negli atti notarili; il che rende le ipotesi di contestazione di profili evizionali rarissime nella casistica giudiziale; a differenza, come è noto, della garanzia per vizi, spesso invocata dai compratori (e sulla quale l'attività notarile non ha influenza).

[15] Si assiste anche a fenomeni di caduta deontologica del ceto, nell'epoca più recente. Se fenomeni gravi – ma sporadici – di scarsa fedeltà nel maneggio del danaro pubblico (registro) si sono sempre verificati; si assiste invece, recentemente, a fenomeni di sleale concorrenza fra i notai stessi.

[16] La esenzione fiscale può anche essere a tempo indefinito. Non sarebbe invece possibile imporre ai notai – che per legge hanno l'obbligo di ricevere gli atti loro richiesti – di lavorare gratuitamente a tempo indefinito.

olografi, già redatti e validi secondo la vigente legislazione, potranno dunque essere depositati a costo zero. Inoltre, il periodo di gratuità dei depositi degli olografi contribuirà a favorire la abitudine a questo strumento negoziale, nella sua nuova forma.

6. Una proposta di articolato

Non vi è una soppressione integrale del testamento olografo.

Tale innovazione, infatti, sarebbe troppo radicale ed urterebbe contro la tradizione del diritto comune europeo[17].

Le esternalità negative dell'attuale assetto del testamento olografo, come detto, riguardano la genuinità della olografia, la data, la capacità del testatore. Si deve ritenere che, per ovviare a questi inconvenienti (che pongono a rischio la certezza dei diritti), sia sufficiente imporre, ai fini della validità, il *deposito* del testamento olografo, come *co-elemento della fattispecie*.

Così, infatti, la proposta di riforma dell'articolo 602 c.c.

In tale modo, anche grazie alla presenza dei testimoni, il tradizionale e salutare controllo notarile della (libera) volontà negoziale è assicurato: si verifica la identità, la integrità del consenso, la libertà del testatore; con maggiore certezza anche della data. La presenza dei testimoni rafforza ulteriormente la procedura di deposito e le garanzie di autenticità; fra l'altro, è già prassi dei migliori studi notarili, per gli atti di maggiore delicatezza, di individuare testimoni particolarmente qualificati (medici) o di reputata integrità, estranei allo studio notarile e non individuati dal testatore stesso.

Va tuttavia mantenuta la natura autonoma del testamento olografo; per questa ragione, è previsto che il notaio debba comunque ricevere il testamento olografo, anche nelle ipotesi in cui non gli sarebbe consentito ricevere un atto pubblico (articolo 28 legge notarile 13 febbraio 1913, numero 89).

Nella proposta, sono poi adeguate le regole sulla invalidità, le modalità del ritiro dei testamenti e della revoca degli stessi.

In via transitoria, è previsto che per un anno mantengano efficacia i testamenti olografi già emessi. Il che consente un periodo "di adattamento"; affinché chi ha redatto testamento olografo valuti se mantenerlo valido ed efficace, depositandolo. Pertanto, nel caso in cui si apra la successione entro tale periodo – cioè nel caso in cui il testatore muoia in tale periodo - la successione sarà regolata dal testamento olografo, anche se non depositato, secondo le vecchie regole.

Infine, come detto, vi è esenzione fiscale.

7. Una rinnovata Cattedrale per la nuova demografia e per la sicurezza dei diritti nel XXI secolo

Come si nota, la soluzione proposta non intende mutare la struttura della Cattedrale. Il diritto successorio ha una sua stabilità, che merita di essere preservata. Sarebbe dunque eccessiva una integrale rimozione del testamento olografo dal nostro sistema.

Tempi nuovi e modifiche sociali ed economiche suggeriscono questa riforma; il cui scopo è quello della certezza del diritto e dei diritti; bene apparentemente impalpabile ma che giova all'economia e, in definitiva, al benessere della società.

E' pur vero che una soluzione di questo tipo è stata pensata ed è vigente per le s.r.l.s., con evidenti tensioni con principi costituzionali; non è dunque possibile una disposizione di questo genere anche per il deposito di testamento, a tempo indeterminato. Nel caso di specie, si ritiene di ridurre ad un triennio tale obbligo di ricevere tali atti gratuitamente; in tal modo comprimendo i profili di incostituzionalità di cui si è detto. Peraltro, anche dopo il triennio, ferma la esenzione fiscale, il costo per il deposito sarebbe assai modesto.

[17] In Francia libro III, titolo II, capitolo V, artt. 969 e 970; articolo 9 del *Wills Act* 1837 per Inghilterra e Galles (in quella esperienza giuridica, non ci sono notai ma, per ragioni di sicurezza, è richiesta la presenza di due testimoni); ancora vigente l'*holograph* in Scozia fino al 1995, anche senza testimoni; paragrafo 688 del codice civile spagnolo; paragrafo 2247 del BGB; articolo 1041 del codice romeno. Altri paesi adottano una soluzione non difforme da quella che qui si propone o si stanno orientando in questo senso; la dimensione di questo lavoro non consente ulteriori approfondimenti.

APPENDICE - POSSIBILE ARTICOLATO

ARTICOLO PRIMO

Il Capo IV del Titolo III del Libro II del codice civile R.D. 16 marzo 1942 n. 262 è così sostituito:

Capo IV-Della forma dei testamenti

Sezione I – Dei testamenti ordinari

601 (Forme).

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo depositato presso un notaio, il testamento segreto ed il testamento pubblico per atto di notaio.

602 (Testamento olografo depositato).

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Non è valido e non produce effetto, se non viene depositato presso un notaio.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese ed anno. La data del testamento è quella scritta dal testatore sulla scheda, che viene confermata al notaio nell'atto di deposito.

Il testamento olografo, ad ogni effetto, deve essere depositato presso un notaio, in presenza di due testimoni. Il deposito deve essere fatto dal testatore personalmente e non è ammessa procura. Il testamento non può essere depositato in busta chiusa.

Il testatore, in presenza dei testimoni, consegna al notaio la scheda olografa e dichiara al notaio che tale documento contiene le sue volontà; dichiara inoltre al notaio la data in cui è stata sottoscritta la scheda. Il notaio riceve la scheda; se richiesto, dà lettura della stessa al testatore. Successivamente, il notaio stesso ed i testimoni appongono la loro sottoscrizione; il notaio redige atto di deposito del testamento olografo.

L'atto di deposito deve indicare il luogo, la data di ricevimento e l'ora della sottoscrizione da parte del notaio, dei testimoni e del testatore; nonché la menzione di tutte le attività compiute. Nell'atto di deposito, il notaio dà atto che il testatore ha dichiarato che il testamento olografo contiene le proprie volontà e se il testatore ha richiesto la lettura del testamento o no; nel primo caso, trascrive nell'atto di deposito il contenuto del testamento. Nell'atto di deposito, il testatore dichiara giorno, mese ed anno in cui il testamento è stato da lui sottoscritto; tale data deve coincidere con quella sulla scheda; in caso di difformità la data è quella dichiarata al notaio.

Se il testatore non può sottoscrivere, il notaio non può ricevere deposito del testamento, salvo che il testatore dichiari che era precedentemente capace di sottoscrivere al momento della redazione della scheda. Rimane fermo il diritto al testamento pubblico e si applica il terzo capoverso dell'articolo seguente.

Il testamento, una volta depositato, è valido ed efficace; si presume redatto alla data dichiarata in sede di deposito, che deve coincidere con quella dichiarata al notaio.

603 (Testamento pubblico). INVARIATO

604 (Testamento segreto). INVARIATO

605 (Formalità del testamento segreto) INVARIATO

606 (Nullità del testamento per difetto di forma)

Il testamento olografo depositato è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nella scheda depositata; ovvero non è depositato presso un notaio o quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, dell'atto di deposito, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro. Nel caso di testamento pubblico o segreto, si ha nullità quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro.

Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

607 (Validità del testamento segreto come olografo) Il testamento segreto, se manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti di cui all'articolo 602.

608 (Ritiro di testamento segreto od olografo depositato).

Il testamento segreto e il testamento olografo depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione. Quando il testamento è depositato presso un pubblico archivio, l'archivista che ne ha il deposito redige verbale, sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce agli atti di deposito e di consegna, di cui agli articoli 602 e 605.

Il notaio o altro depositario avvisa il testatore delle conseguenze di cui agli articoli 684 e 685 e di tale avviso si fa menzione nell'atto di ritiro.

Sezione II – Dei testamenti speciali

609 (Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni). INVARIATO

610 (Termine di efficacia) INVARIATO

611 (Testamento a bordo di nave) INVARIATO

612 (Forme) INVARIATO

613 (Consegna) INVARIATO

614 (Verbale di consegna) INVARIATO

615 (Termine di efficacia) INVARIATO

616 (Testamento a bordo di aeromobile) INVARIATO

617 (Testamento dei militari e assimilati) INVARIATO

618 (Casi e termini d'efficacia) INVARIATO

619 (Nullità) INVARIATO

Sezione III – Della pubblicazione dei testamenti

620 (Pubblicazione del testamento olografo depositato)

Il testamento olografo depositato è pubblicato a cura del notaio presso il quale è avvenuto il deposito. Nel caso in cui tale notaio non sia più in esercizio, il testamento è pubblicato dall'autorità competente.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo ove si è aperta la successione, che il notaio depositario vi provveda; il giudice provvede con decreto, fissando un termine al notaio per la pubblicazione.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale, nel quale dà atto del precedente atto di deposito, che allega all'atto, descrive lo stato della scheda, ne riproduce integralmente il contenuto e fa menzione di queste attività. Il verbale è sottoscritto da due testimoni e dal notaio; se vi è stata espressa richiesta di un interessato alla pubblicazione, è apposta anche la sottoscrizione di tale soggetto. L'atto di deposito di cui all'articolo 602 è allegato alla pubblicazione. La scheda testamentaria è vidimata nuovamente in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni. Oltre alla scheda, alla pubblicazione è allegato l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che dichiara la morte presunta o che ordine la apertura degli atti di ultima volontà per altra ragione.

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque ha interesse, il giudice di pace può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

621 (Pubblicazione del testamento segreto) INVARIATO

622 (Comunicazione dei testamenti al tribunale) INVARIATO

623 (Comunicazione agli eredi e legatari) INVARIATO

ARTICOLO SECONDO

Gli articoli 684 e 685 del codice civile sono così sostituiti:

684 (Revoca del testamento olografo depositato per ritiro).

Il testamento olografo depositato si considera revocato, nel caso in cui sia ritirato dal notaio depositario.

Qualora la medesima scheda sia nuovamente depositata presso lo stesso o altro notaio e vi siano le condizioni di cui all'articolo 602, il nuovo deposito ha valore di revocazione della revocazione e si applicano le disposizioni dell'articolo 681.

685 (Revoca del testamento segreto per ritiro)

Il ritiro del testamento segreto ad opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trova, importa revocazione del testamento segreto.

Si applica il capoverso dell'articolo precedente.

ARTICOLO TERZO

Si applicano le seguenti norme attuative:

L'articolo 4, numero 4 della legge 25 maggio 1981, numero 307, è sostituito come segue: *I testamenti olografi depositati.*

L'articolo 4, numero 5 della legge 25 maggio 1981, numero 307, è abrogato.

L'articolo 4, numero 6 della legge 25 maggio 1981, numero 307, è sostituito come segue: *Gli atti di ritiro di cui agli articoli 684 e 685 del codice civile.*

Ogni disposizione di legge che faccia riferimento al testamento olografo deve intendersi come riferita al testamento olografo depositato.

Gli atti di deposito dei testamenti olografi, di cui all'articolo 602 del codice civile, sono esenti da qualsiasi imposta e, per il primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, non sono dovuti onorari notarili.

Il notaio deve ricevere in deposito il testamento olografo, anche nel caso di cui all'articolo 28 , primo comma, numero 1) legge 16 febbraio 1913, n. 89. Questa disposizione non si applica ai testamenti pubblici, per i quali si applica integralmente il predetto articolo 28.

L'articolo 28, primo comma, numero 1) legge 16 febbraio 1913, n. 89, è così modificato: *1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico; tuttavia anche se ricorrono tali casi, il notaio deve comunque ricevere il deposito dei testamenti olografi.*

ARTICOLO QUARTO

Sono approvate le seguenti norme transitorie

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

I testamenti olografi, se riportano sulla scheda data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, mantengono validità secondo le disposizioni previgenti, per un anno dalla data di entrata in vigore della legge, per il caso in cui la successione si apra in tale periodo. Trascorso tale termine senza che sia avvenuto il deposito nelle forme dell'articolo 602, come modificato, tali testamenti perdono effetto ad ogni fine, salvo che si provi che per caso fortuito o forza maggiore sia stato impossibile per il testatore effettuare il deposito.

I testamenti olografi, depositati presso i notai, con atto di deposito avente data certa, sono considerati validi, anche se il deposito non viene rinnovato nelle forme dell'articolo 602, come modificato; si applicano le disposizioni vigenti al momento del deposito.

I testamenti olografi, depositati presso i notai in via fiduciaria, oralmente o con atto non avente data certa, non sono considerati depositati e si applicano le disposizioni del secondo comma. I notai fiduciari svolgono ogni possibile attività, per avvisare i fiducianti del termine annuale, entro il quale debbono effettuare il deposito di cui all'articolo 602.